



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **276** del 04/12/2018

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE  
“LAMA S. GIORGIO E GIOTTA”.

**Relazione allo Schema di Disegno di Legge**  
**ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE "LAMA S. GIORGIO E GIOTTA".**

La L. 394/1991 all'articolo 2 comma 8 attribuisce alle Regioni le competenze in materia di classificazione e di istituzione dei parchi naturali di interesse regionale.

In adempimento a quanto stabilito dalla L. 394/1991, la L.R. 19/97 recante "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" ha individuato tra le aree aventi preminente interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico l'area denominata "Lama San Giorgio - Triggiano".


La presente proposta di legge, finalizzata all'istituzione del parco naturale regionale "Lama S. Giorgio e Giotta", completa un iter procedimentale caratterizzato da un lungo e complesso processo partecipativo, avviato nel 2003, e conclusosi con la condivisione, nell'ambito della Conferenza di Servizi prevista dalla L.R. 19/97 tra gli enti locali e i soggetti interessati, del documento di indirizzo di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 394/91, nonché la cartografia riportante la perimetrazione dell'istituenda area protetta.

La proposta di legge è finalizzata a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nei territori interessati dei comuni di Bari, Casamassima, Gioia del Colle, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari e Triggiano; il perimetro del parco ripercorre sostanzialmente il tracciato lineare delle Lame S. Giorgio e Giotta ed ha una estensione di 4.665,06 ha. L'uso del suolo è abbastanza uniforme caratterizzato da boschi-macchie, aree aperte-seminativi e coltivazioni arboree (oliveti, vigneti), l'edificazione è praticamente assente se non per la presenza di pochi edifici. Dall'istituzione del parco si ritiene possa derivare un incremento del controllo e monitoraggio del territorio e l'inserimento dell'area nella Rete Ecologica Nazionale e Regionale, la conservazione e ripristino delle risorse naturali, l'aumento della biodiversità, la riduzione della pressione dei detrattori ambientali. Per quanto riguarda le attività socio-economiche presenti nel territorio, gli effetti principali derivanti dall'istituzione dell'area protetta possono individuarsi nell'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, nella riconversione, in un'ottica sostenibile dell'agricoltura presente, nella valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-insediativo locale, nella valorizzazione delle attività e produzioni tipiche e tradizionali, nell'organizzazione della fruizione dei beni, nell'attivazione dei collegamenti in rete con le altre aree protette, nella diffusione della conoscenza sull'architettura rurale e in pietra a secco, nello sviluppo di attività connesse al turismo di natura.

La proposta è suddivisa in sedici articoli: Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta, classificazione e finalità, Articolo 2 - Ente di gestione, Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria, Articolo 4 - Piano per il parco, Articolo 5 - Iter procedimentale del Piano per il Parco, Articolo 6 - Regolamento del parco, Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale, Articolo 8 - Norme generali di salvaguardia, Articolo 9 - Regime autorizzativo, Articolo 10 - Nulla osta e pareri, Articolo 11 - Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi, Articolo 12 - Sanzioni, Articolo 13 - Indennizzi, Articolo 14 - Norma transitoria, Articolo 15 - Norma finanziaria, Articolo 16 - Norma di rinvio.

Tale proposta è accompagnata dalla relazione tecnico finanziaria.

L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
(Prof. Alfonsino Piscichio)



**Schema di Disegno di Legge**  
**ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE "LAMA S. GIORGIO E GIOTTA".**

**Articolo 1**

**Istituzione dell'area naturale protetta, classificazione e finalità**

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita l'area naturale protetta "Lama San Giorgio e Giotta" classificata, secondo la lett. a) comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 19/1997, parco naturale regionale, di seguito parco.
2. Il parco si estende nei territori dei comuni di Bari, Casamassima, Gioia del Colle, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari e Triggiano, la cui superficie è individuata dai file vettoriali in formato shapefile elencati nell'allegato A alla presente legge e sua parte integrante e la cui rappresentazione cartografica è contenuta nell'allegato B alla presente legge e sua parte integrante.
3. Il parco è istituito al fine di:
  - a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche avuto riguardo a quelle tutelate dalle direttive «Uccelli» e «Habitat», le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi, i processi naturali;
  - b) salvaguardare e monitorare gli equilibri ecologici;
  - c) salvaguardare, ricostruire e monitorare gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
  - d) recuperare la funzionalità delle lame e del sistema idrografico ad esse connesso;
  - e) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici del territorio, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, i manufatti e i sistemi insediativi rurali, i paesaggi;
  - f) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili,
  - g) promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici;
  - h) riqualificare le attività produttive presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

**Articolo 2**

**Ente di gestione**

1. La gestione del parco è affidata agli enti locali territorialmente interessati che la svolgono tramite un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono organi dell'ente di gestione del parco quelli indicati all'art. 9 della l.r. 19/1997 secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta regionale. L'organizzazione del consorzio è definita, sulla base dell'articolo 9 della l.r. 19/97, da apposito statuto approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo statuto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 19/1997, è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

**Art. 3**

**Zonizzazione provvisoria**

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 4, il parco è suddiviso nelle seguenti zone:
  - zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;
  - zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata dalla presenza di attività antropiche.

**Articolo 4**

**Piano per il parco**

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici affidata all'ente di gestione del parco è perseguita attraverso il piano per il parco (di seguito denominato piano) predisposto e adottato dall'ente di gestione stesso e approvato secondo quanto stabilito dai commi 3 e ss dell'articolo 20 della l.r. 19/97.

2. Il piano disciplina i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della L. 394/1991 e suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12 della medesima legge.
3. Il piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio.
4. Il piano, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, si conforma alle previsioni del piano paesaggistico territoriale regionale di cui all'articolo 135 del D.Lgs. 42/2004.
5. Il piano disciplina le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, ove individuate d'intesa con la Regione.

#### **Articolo 5**

##### **Iter procedimentale del Piano per il Parco**

1. L'ente di gestione dell'area protetta:
  - a) predisporre e adotta il piano in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44;
  - b) deposita il piano adottato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi e pubblica sul BURP l'avviso di deposito del piano; nel periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del Piano, estrarne copia e presentare osservazioni scritte;
  - c) decorso il termine di cui alla lettera b) formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette il piano, ivi comprese le osservazioni e relative controdeduzioni, alla struttura regionale competente in materia di aree protette.
2. La struttura regionale competente in materia di aree protette:
  - a) predisporre l'istruttoria propedeutica all'approvazione del piano e può, a tal fine, convocare appositi incontri con le strutture regionali interessate e con rappresentanti di enti e associazioni competenti;
  - b) trasmette la relazione istruttoria all'ente di gestione che, entro trenta giorni, conforma il piano alla stessa apportando le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette per l'approvazione;
  - c) trasmette il piano alla Giunta regionale che ne prende atto e lo trasmette alla competente Commissione consiliare.
3. Il piano, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

#### **Articolo 6**

##### **Regolamento del parco**

1. La disciplina dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco è definita dal regolamento del parco.
2. Il regolamento del parco disciplina i contenuti di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 11 e comma 4 dell'articolo 15 della L. 394/1991.
3. Il regolamento è predisposto e adottato dall'ente di gestione e approvato dalla Giunta regionale.

#### **Articolo 7**

##### **Piano pluriennale economico sociale**

1. Il piano pluriennale economico sociale promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della L. 394/1991, e deliberato dalla Comunità del Parco, previo parere vincolante del Consiglio direttivo e approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati.
3. Il piano ha durata quadriennale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura della sua approvazione.

#### **Articolo 8**

##### **Norme generali di salvaguardia**

1. Sull'intero territorio del parco sono vietati:
  - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Parco. Sono comunque consentiti

prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Parco;

- b) l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Parco;
- d) l'introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare l'equilibrio naturale;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche;
- f) l'asportazione di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico e archeologico fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dal Parco;
- g) la realizzazione di opere e interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) la realizzazione di opere e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime delle acque ovvero tali da incidere sulle finalità previste nell'articolo 1;
- i) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata;
- k) l'uso di fuochi all'aperto;
- l) il sorvolo di velivoli non autorizzato salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- m) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dal Parco.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 71 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) non sono ammissibili, quindi vietate, le seguenti attività:

- a) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- b) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1;
- c) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

3. Fino all'approvazione del piano, sull'intero territorio del parco è vietato:

- a) realizzare nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti;
- b) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) la realizzazione di nuove strade e l'ampliamento delle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali.

4. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

#### **Articolo 9** **Regime autorizzativo**

1. Fino all'approvazione del piano, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, è consentito:

- a) l'esercizio degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane autorizzati;
  - b) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
  - c) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici in attualità di coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse;
  - d) effettuare interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente;
  - e) la trasformazione delle colture agricole presenti;
  - f) la sostituzione delle colture arboree realizzata esclusivamente secondo l'impianto a buche, senza scasso e con aratura di profondità non superiore a 30 cm.
  - g) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti edilizi esistenti, ai sensi delle lettere a), b) dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
  - h) limitatamente alla zona 2, la realizzazione di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi della lettera c) dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e la realizzazione di interventi demolizione senza ricostruzione;
  - i) limitatamente alla zona 2, esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) N. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;
  - j) limitatamente alla zona 2, la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.
2. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici vigenti ove più restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

#### **Articolo 10**

##### **Nulla osta e pareri**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del parco è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione che verifica la conformità dell'intervento con le disposizioni del piano e del regolamento.
2. Fino all'approvazione del piano e del regolamento, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del parco è subordinato al parere preventivo e obbligatorio dell'ente di gestione che verifica la coerenza dell'intervento con le finalità istitutive del parco e la conformità dell'intervento con le disposizioni della presente legge.

#### **Articolo 11**

##### **Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi**

1. La vigilanza sulla gestione del parco è esercitata dalla Giunta Regionale attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e di vigilanza ambientale.
2. La sorveglianza sul territorio del parco è esercitata dall'ente di gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Presidente della Giunta regionale, su segnalazione delle strutture competenti, previa deliberazione di Giunta regionale, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da compromettere le finalità di tutela dell'area protetta, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi dell'ente di gestione e esercita il potere sostitutivo alla nomina un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del parco.

#### **Art. 12**

##### **Sanzioni**

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge 394/1991, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00.
  - b) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
  - c) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.
  - d) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. d) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.
  - e) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. e) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per per ogni metro cubo di materiale rimosso.
  - f) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.
  - g) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. g) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
  - h) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. h) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila.
  - i) La violazione del divieto di cui al comma 3 lett. a), b), c) dell'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
  - j) La violazione delle limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi dalla normativa regionale vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di lire 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
  - k) Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  - l) Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'ente stesso per la gestione del parco. Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione.
2. La violazione dei divieti richiamati alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j) del comma 1 del presente articolo comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni dell'ente di gestione.

### **Articolo 13 Indennizzi**

L'ente di gestione del parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco, ai sensi dell'articolo 15 della legge 394/1991.

### **Art. 14 Norma transitoria**

1. Sino alla costituzione dell'ente di gestione del parco, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'area protetta sono affidate a un Commissario, individuato tra i Dirigenti regionali o loro delegati, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e non percepisce alcun compenso.
2. Sono fatti salvi gli interventi di realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto, inseriti nella programmazione nazionale e regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi o il cui rilascio è in corso.
3. Sono fatti salvi gli interventi od opere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

**Articolo 15**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila, sul capitolo 581011 "SPESE PER LA COSTITUZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE. (L.R. 19/97)" alla missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale"" dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 16**  
**Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presenti disposizioni si rinvia alla l.r. 19/1997.



IL PRESENTE ALLEGATO  
CONSTA DI N. 2 FACCIATTE




**ALLEGATO A**




La superficie del Parco Naturale Regionale "Lama San Giorgio e Giotta", come suddivisa nelle Zone 1 e 2, è individuata dai file vettoriali in formato shapefile elencati nella tabella seguente.

A ciascun file è associata la stringa di 32 caratteri esadecimale (impronta MD5) ottenuta applicando allo stesso l'algoritmo di hash crittografico MD5 secondo lo standard RFC 1321. L'impronta MD5 è idonea a identificare univocamente ciascuna copia dei suddetti file.

I file vettoriali qui identificati saranno pubblicati sul sito web della Regione Puglia [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it).

Zona	Nome file	Impronta MD5
Zona 1	PNR_Lame_san_Giorgio_Giotta_zona1.shp	737ef5c594157f27ceac675fe74b41e1
	PNR_Lame_san_Giorgio_Giotta_zona1.shx	b6ad52c19fd6600e34649faccb1f3790
	PNR_Lame_san_Giorgio_Giotta_zona1.dbf	2c12d8259a41ef2d3f1dc7992186519b
	PNR_Lame_san_Giorgio_Giotta_zona1.prj	d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
Zona 2	PNR_Lame_san_Giorgio_Giotta_zona2.shp	cd76aff2e1d09b2eda6d4e60ba8cef84
	PNR_Lame_san_Giorgio_Giotta_zona2.shx	d129d42779cf9d39180d8d9684ce06be
	PNR_Lame_san_Giorgio_Giotta_zona2.dbf	b784c0f1a228be7709dea789510a3d46
	PNR_Lame_san_Giorgio_Giotta_zona2.prj	d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811



-  Zona 1
-  Zona 2
-  Limiti comunali

